



# COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

---

C.F. 80005250032

P.IVA 02266460035

Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352

Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO

E mail: [segreteria@comune.sozzago.no.it](mailto:segreteria@comune.sozzago.no.it)

[sozzago@cert.ruparpiemonte.it](mailto:sozzago@cert.ruparpiemonte.it)

[www.comune.sozzago.no.it](http://www.comune.sozzago.no.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI PATROCINI AD ASSOCIAZIONI, ENTI E FONDAZIONI

### TITOLO I – DEFINIZIONI

#### ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e definizioni.

1. Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto comunale e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante concessione di patrocini, erogazione di agevolazioni, contributi e vantaggi economici ad enti e associazioni, di soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.
2. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e in applicazione dello Statuto comunale, disciplina la concessione di contributi economici a soggetti pubblici e privati non aventi finalità di lucro, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità amministrata e a promuoverne lo sviluppo.
  - a) Il Comune può intervenire con la concessione di patrocini, contributi, sovvenzioni, vantaggi e benefici economici per sostenere iniziative ritenute di interesse dall'Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:
  - b) solidarietà, impegno civile, tutela della salute e della promozione dei diritti umani e dei valori della Costituzione Italiana;
  - c) istruzione, formazione e cultura;
  - d) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero, centri estivi e/o invernali;
  - e) tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;

- f) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
- g) promozione e valorizzazione di tradizioni culturali, storiche e sociali del territorio, quali a titolo esemplificativo feste patronali, sagre, eventi musicali e artistici

## **ARTICOLO 2 – Definizioni e natura dei benefici**

1. I benefici, oggetto del presente regolamento, possono articolarsi in forma di:
  - a. Contributo ordinario annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività;
  - b. Contributi per specifiche finalità di legge;
  - c. Contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di singoli eventi/manifestazioni/progetti meritevoli di essere sostenuti
  - d. Vantaggi economici indiretti consistenti nella concessione a titolo gratuito temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali (come previsto da legge o regolamenti comunali specifici sulla materia), e relativa assistenza tecnica, esclusivamente per il giorno di svolgimento dell'iniziativa e compatibilmente con la disponibilità secondo calendario di utilizzo.
  - e. Concessione di Patrocinio, da intendersi quale adesione simbolica del Comune di Sozzago a un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.
2. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo della pratica dello sport dilettantistico, lo sviluppo culturale e sociale della comunità, può cedere a condizioni agevolate l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato uno dei benefici previsti dalle lettere a – b – c – d del comma 1 del presente articolo. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

## **ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari, limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio e dei contributi del Comune:
  - a. Associazioni, enti e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
  - b. Enti religiosi del territorio per attività di salvaguardia del patrimonio tutelato e/o per attività di natura socio-educativa;
  - c. Altri organismi non profit che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di ottenere benefici i Partiti e Gruppi politici ovvero gruppi che hanno partecipato o intendono partecipare a competizioni elettorali ovvero i soggetti che promuovono iniziative a fine lucrativo sviluppate attraverso attività commerciali o d'impresa.
3. Non saranno concessi contributi per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie delle associazioni.
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario a utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

## **TITOLO II – BENEFICI**

## **ARTICOLO 4 – Erogazione dei contributi ordinari**

1. I contributi ordinari sono concessi con atto della Giunta, se non previsti in documenti di programmazione, di norma in un'unica soluzione ad associazioni, enti o fondazioni, non a scopo di lucro e unicamente per le finalità di cui all'art.1; in sede di formazione o di variazione del bilancio di previsione, in applicazione del presente Regolamento, sono istituiti appositi capitoli di spesa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. L'obbligo, previsto dall'art.35 comma 4 del vigente Statuto Comunale, di redigere al termine di ogni anno un apposito rendiconto che evidenzia l'impiego delle somme erogate si intende soddisfatto secondo le seguenti modalità:

- per contributi fino a 1.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che le somme erogate sono state destinate allo scopo per il quale è stato concesso il contributo;
- per contributi superiori a 1.000 euro e fino a 2.000 euro è sufficiente la presentazione del bilancio relativo all'anno di concessione del contributo, entro 3 mesi dalla sua approvazione;
- per contributi superiori a 2.000 euro, in allegato al bilancio di cui al punto precedente, dovrà essere presentata una relazione che evidenzia l'impiego delle somme percepite.

3. Qualora il contributo derivi da convenzioni sottoscritte, quanto previsto dal precedente comma 2 potrà essere diversamente disciplinato, fatta salva la previsione dell'art.35 comma 4 dello Statuto.

## **ARTICOLO 5 – Contributi per specifiche finalità di legge**

1. Qualora il Comune di Sozzago risultasse beneficiario di fondi da destinare a specifiche attività (ad esempio trasporto scolastico abili e/o diversamente abili, organizzazione centri estivi e programmi per minori, frequenza asili nido) e dette attività non fossero realizzabili o realizzate in economia e l'atto di concessione dei fondi ne consentisse la modalità, potranno essere concessi contributi, nel limite dei fondi ricevuti o comunque non oltre un ulteriore 10% di detti fondi, per l'organizzazione e la gestione delle attività individuate dall'atto di attribuzione del beneficio a favore del Comune di Sozzago.
2. Detti contributi potranno essere concessi a associazioni, enti o fondazioni, non a scopo di lucro o anche a privati e/o soggetti privati che svolgono attività economica purché consentiti dall'atto di attribuzione dei fondi.
3. Le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese saranno definite nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto indicato nell'atto di attribuzione dei fondi, anche in deroga a quanto stabilito nel precedente articolo.

## **ARTICOLO 6 – Concessione di Contributi straordinari**

1. Il Comune, sulla base della disponibilità di bilancio, può concedere contributi straordinari ai soggetti di cui all'art. 3, indicando l'importo massimo, che sarà comunque riparametrato sulla base delle spese ammissibili, dedotte eventuali entrate nella misura massima del 100 %, per attività/progetti/eventi finalizzati a:
  - a. Sostenere singole attività o progetti non aventi carattere di continuità, coerenti con le finalità elencate nell'art. 1 e ai quali l'Amministrazione riconosca particolare rilievo pubblico, quali:
    - i. iniziative per le quali viene concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
    - ii. iniziative progettate / organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
  - b. Lavori e acquisti: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e per l'acquisto di beni

mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali, sul territorio comunale, giudicati dall'Amministrazione Comunale di particolare rilievo.

2. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa del programma e dal piano finanziario indicante costi e ricavi. Valutata l'istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della documentazione, nonché la proposta effettuata dal Responsabile del Servizio competente, la valutazione delle richieste è di esclusiva competenza della Giunta Comunale. La relazione e la conseguente istruttoria, non è necessaria per contributi straordinari concessi al medesimo soggetto nella misura annua massima di € 1.000,00.
3. Il Comune può concedere contributi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e pubblico interesse, a enti, privati e associazioni che metteranno a disposizione spazi e servizi connessi all'utilizzo degli stessi, per lo svolgimento di eventi rientranti nell'attività istituzionale o comunque organizzati dal Comune.
4. L'obbligo, previsto dall'art.35 comma 4 del vigente Statuto Comunale, di redigere al termine di ogni anno un apposito rendiconto che evidenzia l'impiego delle somme erogate si intende soddisfatto secondo le seguenti modalità:
  - per contributi fino a 1.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che le somme erogate sono state destinate allo scopo per il quale è stato concesso il contributo;
  - per contributi superiori a 1.000 euro e fino a 2.000 euro è sufficiente la presentazione del bilancio relativo all'anno di concessione del contributo, entro 3 mesi dalla sua approvazione;
  - per contributi superiori a 2.000 euro, in allegato al bilancio di cui al punto precedente, dovrà essere presentata una relazione che evidenzi l'impiego delle somme percepite.

#### **ARTICOLO 7 – Decadenza dalla concessione di contributi straordinari**

1. La concessione di contributi straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, le attività o le manifestazioni programmate.
2. I soggetti richiedenti, di cui al presente Regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verificano una delle seguenti condizioni:
  - a. non venga presentata la documentazione prescritta;
  - b. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, così da non essere più riconducibile all'originario progetto accolto;
  - c. non sia stata realizzata l'iniziativa per cui il contributo era stato concesso.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici ai sensi del DPR 445/2000 sia sulle attività ammesse a contribuzione.

#### **ARTICOLO 8 – Vantaggi economici indiretti**

1. Il Comune potrà concedere vantaggi economici indiretti sotto forma di utilizzo a titolo gratuito di beni e/o attrezzature per le finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento.
2. L'ente o l'Associazione che richiede l'utilizzo di beni comunali inventariati dovrà indicare le finalità e il tempo di utilizzo.
3. All'atto della concessione il Consegretario dei Beni del Comune di Sozzago potrà richiedere di verbalizzare il contenuto dei beni consegnati ed eventualmente richiedere il versamento di una cauzione in relazione al valore dei beni concessi in uso.
4. Apposite convenzioni potranno regolare la concessione di contributi in natura, specificandone la regolamentazione, anche in merito alla possibilità di concedere l'uso dei beni comunali ad altri enti.

## **ARTICOLO 9 –Responsabilità e obblighi del beneficiario**

1. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico.
2. In particolare per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.
3. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.
4. Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione di specifiche iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale di promozione della stessa iniziativa con la dicitura "realizzata con il contributo del Comune di Sozzago".

## **ARTICOLO 10 - Patrocinio comunale**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune a iniziative, in genere senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, e ritenute meritevoli per le loro finalità.
2. Il patrocinio è riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 3 per iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio che hanno particolare rilievo istituzionale o ritenute di particolare significato ed importanza per la comunità locale nell'ambito storico, culturale, artistico e sportivo.
3. Il patrocinio consiste nel diritto ad utilizzare il nome e il logo del Comune, con la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Sozzago*"
4. Il patrocinio comunale è di regola non oneroso, non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale, e si intende, pertanto, riferito unicamente all'utilizzo dello stemma e a eventuali forme di comunicazione istituzionale.
5. Il patrocinio comunale può essere oneroso qualora comporti, oltre all'utilizzo dello stemma e a eventuali forme di comunicazione istituzionale, su espressa istanza dei soggetti richiedenti, benefici economici quali:
  - a. l'uso di strutture e attrezzature comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, anche in forma di agevolazioni e/o esenzioni;
  - b. l'occupazione di spazi pubblici nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, anche in forma di agevolazioni e/o esenzioni, in conformità al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale e tariffe.
5. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità o comunque a beneficio anche della stessa

## **ARTICOLO 11 - Richiesta di patrocinio**

1. La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e dovrà inoltre contenere la descrizione della manifestazione o attività che si intende realizzare.
2. La richiesta dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di Sozzago. La valutazione della

richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

### **ARTICOLO 12 – Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale può disporre la concessione del patrocinio a soggetti di cui all'art.3 per un periodo determinato di tempo, non superiore al mandato sindacale; in tal caso dovranno essere preventivamente comunicate le iniziative per le quali si intende risultare patrocinati dal Comune, che potrà riservarsi di non concedere il patrocinio e l'uso del logo ad iniziative ritenute conformi con le funzioni e gli indirizzi dell'Ente comunale.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 13 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, gli atti di concessione dei benefici di cui al presente Regolamento, corredati dai riferimenti ai criteri e alle modalità di concessione in esso normati, sono pubblicati ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.
2. Tali adempimenti sono a carico del Responsabile del Servizio competente che è Responsabile del procedimento.

#### **ARTICOLO 14 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti sono trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016, come integrato con la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati, per le finalità previste dal presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 15 – Eliminazione di norme in contrasto**

1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono eliminate tutte le altre norme regolamentari dell'ente in contrasto con esso.

#### **ARTICOLO 16 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ARTICOLO 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.